



DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E A FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO

Art. 2

Ordine di esecuzione

Piena e intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' alle seguenti disposizioni:

- a) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, all'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
- b) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, all'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
- c) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, all'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.

Versione in vigore dal 12 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo
Estremi	Legge 6 novembre 2025, n. 165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-a-banche-e-a-fondi/art-2-ordine-di-esecuzione>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it